

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 234



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
10 settembre 2011

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013)** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2011 della Commissione, dell'8 settembre 2011, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione** 2
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 910/2011 della Commissione, del 9 settembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili 38
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 911/2011 della Commissione, del 9 settembre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11 40

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2011/532/UE:

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'8 settembre 2011, relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia** 42

2011/533/UE:

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'8 settembre 2011, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale** 43

2011/534/UE:


- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 settembre 2011, che modifica, adeguandolo al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni di piombo o cadmio [notificata con il numero C(2011) 6309] ⁽¹⁾.** 44

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008)** 46

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010)** 47

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 629/2008 della Commissione, del 2 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 173 del 3.7.2008)** 47



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013)

Essendo state espletate il 31 gennaio 2011 le procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013) ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 15 febbraio 2010, l'accordo in questione è entrato in vigore, conformemente all'articolo 5 del medesimo, il 1^o marzo 2011.

⁽¹⁾ GU L 87 del 7.4.2010, pag. 9.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 909/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2011

che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR ⁽²⁾, occorre stabilire la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione.
- (2) La forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono presentare alla Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché a fini di sorveglianza e di previsione, sono attualmente stabiliti dal regolamento (UE) n. 825/2010 ⁽³⁾.
- (3) Gli allegati del regolamento (UE) n. 825/2010 non possono essere utilizzati per i fini previsti nell'ambito del-

l'esercizio finanziario 2012. Occorre quindi abrogare il regolamento (UE) n. 825/2010 e sostituirlo con un nuovo regolamento che definisca la forma e il contenuto delle informazioni contabili per detto esercizio finanziario.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 885/2006 nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione sono definiti negli allegati I (tabella delle X), II (specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAGA e al FEASR), III (promemoria) e IV [struttura dei codici di bilancio FEASR (F109)] del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 825/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 ottobre 2011.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

⁽³⁾ GU L 247 del 21.9.2010, pag. 1.

ALLEGATO I

TABELLA DELLE X

ANNO FINANZIARIO 2012

2012	2011	A ↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A	
05020101	05020101	1000	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05020101	05020101	1001	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05020101	05020101	1003	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05020102	05020102	1011																																				
05020102	05020102	1012																																				
05020102	05020102	1013																																				
05020102	05020102	1014																																				
05020103	05020103	1021	X	X	X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X			X			X			
05020103	05020103	1022	X	X	X			X			X	X	X		X	X	X	X	X		X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05020199	05020199	1090	X	X				X			X	X	X		X	X	X	X	X							X	X							X	X			
05020201	05020201	1850	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05020202	05020202	1851																																				
05020202	05020202	1852																																				
05020202	05020202	1853																																				
05020202	05020202	1854																																				
05020299	05020299	0000	X	X	X			X			X	X	X		X	X	X	X	X							X	X								X			
05020299	05020299	1890	X	X				X			X	X	X		X	X	X	X	X							X	X								X			
05020300	05020300	3010	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05020300	05020300	3011	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05020300	05020300	3012	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05020300	05020300	3013	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05020300	05020300	3014	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05020300	05020300	3000	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05020401	05020401	3100	X	X	X			X			X	X	X		X	X	X	X	X							X			X				X			X		
05020499	05020499	0000	X	X		X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X															X	X			
05020499	05020499	3110	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05020499	05020499	3112	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05020499	05020499	3113	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05020499	05020499	3119	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05020501	05020501	1100	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				

2012	2011	A ↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	808A	F809	F812	F814	F816	F816B		
05020101	05020101	1000				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05020101	05020101	1001				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020101	05020101	1003				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020102	05020102	1011																																				
05020102	05020102	1012																																				
05020102	05020102	1013																																				
05020102	05020102	1014																																				
05020103	05020103	1021			X																																	
05020103	05020103	1022			X	X																																
05020199	05020199	1090																																				
05020201	05020201	1850				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020202	05020202	1851																																				
05020202	05020202	1852																																				
05020202	05020202	1853																																				
05020202	05020202	1854																																				
05020299	05020299	0000																																				
05020299	05020299	1890																																				
05020300	05020300	3010				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020300	05020300	3011				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020300	05020300	3012				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020300	05020300	3013				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020300	05020300	3014				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020300	05020300	3000				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020401	05020401	3100			X																																	
05020499	05020499	0000																																				
05020499	05020499	3110				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020499	05020499	3112				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020499	05020499	3113				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020499	05020499	3119				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020501	05020501	1100				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2012	2011	A ↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A		
05020503	05020503	1112	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05020508	05020508	0000																																					
05020599	05020599	0000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X			X			X				X	X		
05020599	05020599	1113	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X			X						X	X			
05020599	05020599	1119	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X			X						X	X			
05020603	05020603	1239	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X		X	X				X	X	X				
05020605	05020605	1211	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X	X				
05020699	05020699	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X																X	X			
05020699	05020699	1210	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X					
05020699	05020699	1240	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X		X				X	X					
05020701	05020701	1401	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X	X				
05020701	05020701	1403	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X	X				
05020701	05020701	1409	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X				X						
05020702	05020702	1410	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X				X						
05020703	05020703	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X					
05020801	05020801	1500	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X					
05020801	05020801	1510	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X					
05020803	05020803	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X					
05020803	05020803	1502	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X					
05020809	05020809	1515	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X	X	X	X		
05020811	05020811	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X										
05020811	05020811	1509	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X										
05020812	05020812	0000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X				X	X	X				
05020899	05020899	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X															X	X				
05020899	05020899	1501	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X	X	X			
05020899	05020899	1511	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X	X	X	X		
05020899	05020899	1512	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X	X	X	X		
05020899	05020899	1513	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X	X	X	X		

2012	2011	A ↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	808A	F809	F812	F814	F816	F816B				
05020503	05020503	1112			X	X																																		
05020508	05020508	0000																																						
05020599	05020599	0000			X	X																																		
05020599	05020599	1113			X	X																																		
05020599	05020599	1119			X	X																																		
05020603	05020603	1239			X																																			
05020605	05020605	1211				X				X	X	X	X																											
05020699	05020699	0000																																						
05020699	05020699	1210				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05020699	05020699	1240				X				X	X																													
05020701	05020701	1401																																						
05020701	05020701	1403																																						
05020701	05020701	1409																																						
05020702	05020702	1410				X																																		
05020703	05020703	0000			X	X																																		
05020801	05020801	1500				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05020801	05020801	1510				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05020803	05020803	0000																																						
05020803	05020803	1502																																						
05020809	05020809	1515				X																																		
05020811	05020811	0000																																						
05020811	05020811	1509																																						
05020812	05020812	0000			X	X																																		
05020899	05020899	0000																																						
05020899	05020899	1501				X																																		
05020899	05020899	1511				X																																		
05020899	05020899	1512				X																																		
05020899	05020899	1513				X				X	X	X	X																											

2012	2011	A ↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A		
05020899	05020899	3140	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X	X	X			
05020904	05020904	1620																																					
05020904	05020904	1621																																					
05020904	05020904	1622																																					
05020904	05020904	1623																																					
05020904	05020904	1625	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X			X		X	X	X			
05020908	05020908	0000	X	X	X	A	A	A	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X		X	X	X	X	X	X		X	
05020909	05020909	0000	X	X	X	A	A	A	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X	X		X		
05020999	05020901	1600	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X	X	X			X		X	X				
05020999	05020902	1610	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X	X	X			X		X	X			
05020999	05020903	1611	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X	X	X			X		X	X			
05020999	05020903	1612	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X	X	X			X		X	X			
05020999	05020905	1630	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X			X		X	X			
05020999	05020906	1640	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X			X		X	X		X	
05020999	05020907	1650	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X			X		X	X		X	
05020999	05020999	1690	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X																X	X			
05021001	05021001	3800	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
05021001	05021001	3801	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
05021099	05021099	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X																X	X			
05021101	05021101	1300	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X			X		X	X			
05021103	05021103	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X			X		X	X			
05021104	05021104	0000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X	X			X		X	X		
05021104	05021104	3200	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X	X			X		X	X		
05021104	05021104	3201	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X	X			X		X	X		
05021104	05021104	3210	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X	X			X		X	X		
05021104	05021104	3211	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X	X			X		X	X		
05021104	05021104	3220	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X	X			X		X	X		
05021104	05021104	3221	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X	X			X		X	X		
05021104	05021104	3230	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X	X			X		X	X		
05021104	05021104	3231	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X	X			X		X	X		

2012	2011	A ↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A	
05021105	05021105	1751	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X				
05021199	05021199	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X							X	X			
05021199	05021199	1710	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X			X		X	X			
05021201	05021201	2000	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05021201	05021201	2001	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05021201	05021201	2002	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05021201	05021201	2003	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05021202	05021202	2011																																				
05021202	05021202	2012																																				
05021202	05021202	2013																																				
05021202	05021202	2014																																				
05021203	05021203	2020	X	X		X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X			X			X		X	X	X		
05021203	05021203	2024	X	X		X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X			X			X		X	X	X		
05021204	05021204	2030	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X									X						X	X	X		
05021204	05021204	2031																																				
05021204	05021204	2032																																				
05021204	05021204	2033																																				
05021204	05021204	2034																																				
05021205	05021205	2040	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X		X	X			X		X	X	X		
05021206	05021206	2050	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X		X							X						X	X	X		
05021208	05021208	3120	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X			X		X	X	X		
05021299	05021299	0000																																				
05021299	05021299	2099	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X															X	X			
05021301	05021301	2100	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05021302	05021302	2110	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X			X			X		X	X		
05021303	05021303	2126	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X			X			X		X	X			
05021304	05021304	2101	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05021399	05021399	2129	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X										X			X		X	X			
05021399	05021399	2190	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X															X	X			
05021401	05021401	2210	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X		X	X			X		X	X	X		

2012	2011	A ↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	808A	F809	F812	F814	F816	F816B		
05021105	05021105	1751								X	X	X	X																									
05021199	05021199	0000																																				
05021199	05021199	1710			X	X				X	X	X	X																									
05021201	05021201	2000				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05021201	05021201	2001				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05021201	05021201	2002				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05021201	05021201	2003				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05021202	05021202	2011																																				
05021202	05021202	2012																																				
05021202	05021202	2013																																				
05021202	05021202	2014																																				
05021203	05021203	2020			X	X																																
05021203	05021203	2024			X	X																																
05021204	05021204	2030			X																																	
05021204	05021204	2031																																				
05021204	05021204	2032																																				
05021204	05021204	2033																																				
05021204	05021204	2034																																				
05021205	05021205	2040			X	X																																
05021206	05021206	2050			X																																	
05021208	05021208	3120			X	X																																
05021299	05021299	0000																																				
05021299	05021299	2099																																				
05021301	05021301	2100				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05021302	05021302	2110			X																																	
05021303	05021303	2126			X	X																																
05021304	05021304	2101				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05021399	05021399	2129																																				
05021399	05021399	2190																																				
05021401	05021401	2210			X																																	

2012	2011	A ↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A	
05021499	05021499	2290	X	X				X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X							X	X			
05021501	05021501	2300	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05021502	05021502	2301	X	X	X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X			X		X	X	X		
05021503	05021503	2302	X	X				X			X	X	X		X	X	X	X	X		X					X			X			X		X	X			
05021504	05021504	2310	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X			X	X			X					
05021505	05021505	2311	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X			X	X			X					
05021506	05021506	2320	X	X				X			X	X	X		X	X	X	X	X		X					X			X			X						
05021507	05021507		X	X				X			X	X	X		X	X	X	X	X		X					X			X			X						
05021599	05021599	2390	X	X				X			X	X	X		X	X	X	X	X															X	X			
05021601	05021601	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X	X	X	X			
05021602	05021602																																					
05030101	05030101	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X								X	
05030102	05030102	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X								X	
05030103	05030103	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X					X	X			
05030104	05030104	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X					X	X	X	X	
05030105	05030105	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X					X	X	X		
05030199	05030199		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X	X	X	X	X		
05030201	05030201	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X								X	
05030201	05030201	1060	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X								X	
05030201	05030201	1062	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X								X	
05030204	05030204	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X								X	
05030205	05030205	1800	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X		X	X	X	X	
05030206	05030206	2120	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X				
05030207	05030207	2121	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X					X	X			
05030208	05030208	2122	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X					X	X			
05030209	05030209	2124	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X					X	X			
05030210	05030210	2124	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X					X	X			
05030213	05030213	2220	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X					X	X			
05030214	05030214	2221	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X					X	X			
05030218	05030218	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X	D	X			X			X	X	X	X

2012	2011	A ↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F804	F808	F809	F812	F818	F816	F816B		
05021499	05021499	2290																																				
05021501	05021501	2300				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05021502	05021502	2301			X																																	
05021503	05021503	2302																																				
05021504	05021504	2310				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05021505	05021505	2311				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05021506	05021506	2320																																				
05021507	05021507																																					
05021599	05021599	2390																																				
05021601	05021601	0000				X				X	X	X	X																									
05021602	05021602																																					
05030101	05030101	0000	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
05030102	05030102	0000	X	X						X	X	X	X																									
05030103	05030103	0000								X	X	X	X																									
05030104	05030104	0000	X	X		X				X	X	X	X																									
05030105	05030105	0000								X	X	X	X																									
05030199	05030199		X	X		X				X	X	X	X																									
05030201	05030201	0000	X	X						X	X	X	X																									
05030201	05030201	1060	X	X						X	X	X	X																									
05030201	05030201	1062	X	X						X	X	X	X																									
05030204	05030204	0000	X	X		X				X	X	X	X																									
05030205	05030205	1800	X	X		X				X	X	X	X																									
05030206	05030206	2120								X	X	X	X																									
05030207	05030207	2121																																				
05030208	05030208	2122								X	X	X	X																									
05030209	05030209	2124								X	X	X	X																									
05030210	05030210	2124								X	X	X	X																									
05030213	05030213	2220								X	X	X	X																									
05030214	05030214	2221																																				
05030218	05030218	0000				X				X	X	X	X																									

2012	2011	A ↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A		
05030219	05030219	1858	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X										X
05030221	05030221	1210	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X			X		X	X	X			X
05030222	05030222	1710	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X			X		X	X				X
05030223	05030223	1810	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X	X				X
05030224	05030224	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X										X
05030225	05030225	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X										X
05030226	05030226	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X										X
05030227	05030227	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X										X
05030228	05030228	1420	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X	X	X			
05030236	05030236	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X							
05030239	05030239	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X			
05030240	05030240	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X			X			X	X	X		X
05030241	05030241	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X	X		X
05030242	05030242	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X	X		X
05030243	05030243	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X							X
05030244	05030244	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X			
05030250	05030250	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X				
05030250	05030250	3201	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X			X			X				
05030250	05030250	3211	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X				
05030250	05030250	3221	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X				
05030251	05030251	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X										X
05030252	05030252	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X				
05030252	05030252	3231	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X				
05030299	05030299	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X						X	X		X	
05030299	05030299	1310	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X										X
05030299	05030299	1508	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X	X	X	X	X			
05030299	05030299	1513	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X	X		
05030299	05030299	2125	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X			X			X			X	X			
05030299	05030299	2128	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X			

2012	2011	A ↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	808A	F809	F812	F814	F816	F816B	
05030219	05030219	1858	X	X		X				X	X	X	X																								
05030221	05030221	1210	X	X		X				X	X	X	X																								
05030222	05030222	1710	X	X		X				X	X	X	X																								
05030223	05030223	1810				X				X	X	X	X																								
05030224	05030224	0000	X	X		X				X	X	X	X																								
05030225	05030225	0000	X	X		X				X	X	X	X																								
05030226	05030226	0000	X	X		X				X	X	X	X																								
05030227	05030227	0000	X	X		X				X	X	X	X																								
05030228	05030228	1420				X																															
05030236	05030236	0000								X	X	X	X																								
05030239	05030239	0000								X	X	X	X																								
05030240	05030240	0000	X	X		X				X	X	X	X																								
05030241	05030241	0000	X	X		X				X	X	X	X																								
05030242	05030242	0000	X	X		X				X	X	X	X																								
05030243	05030243	0000	X	X		X				X	X	X	X																								
05030244	05030244	0000								X	X	X	X																								
05030250	05030250	0000								X	X	X	X																								
05030250	05030250	3201								X	X	X	X																								
05030250	05030250	3211								X	X	X	X																								
05030250	05030250	3221								X	X	X	X																								
05030251	05030251	0000	X	X						X	X	X	X																								
05030252	05030252	0000								X	X	X	X																								
05030252	05030252	3231								X	X	X	X																								
05030299	05030299	0000	X	X		X				X	X	X	X																								
05030299	05030299	1310	X	X		X				X	X	X	X																								
05030299	05030299	1508				X																															
05030299	05030299	1513				X																															
05030299	05030299	2125								X	X	X	X																								
05030299	05030299	2128								X	X	X	X																								

2012	2011	A ↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A			
05030299	05030299	2222	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X				
05030299	05030299	3900	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X								
05030299	05030299	3910	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X					
05030300	05030300	0000	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X											
05040114	05040114	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X								X			X			X					
05040400	05040400	0000	D	D	D	D		D	D		D	D	D	D	D	D	D	D	D		D	D	D	D	D	D	D	D		D		D		D			D			
05040501	05040501		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X		X			X		
05070106	05070106	0000																																						
05070106	05070106	3701																																						
05070107	05070107																																							
05070200	05070200																																							
67010000	67010000	0000																																						
67020000	67020000	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X																	X				
67030000	67030000	2071	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X																			
68010000	6801		X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X																	X				
68020000	68020000	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X																	X				
68030000	6803	0000																																						

2012	2011	A ↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	808A	F809	F812	F814	F816	F816B		
05030299	05030299	2222								X	X	X	X																									
05030299	05030299	3900																																				
05030299	05030299	3910	X	X						X	X	X	X																									
05030300	05030300	0000																																				
05040114	05040114	0000			X					X	X	X	X																									
05040400	05040400	0000	D		D					D	D	D	D																									
05040501	05040501		X		X					X	X	X	X																									
05070106	05070106	0000																																				
05070106	05070106	3701																																				
05070107	05070107																																					
05070200	05070200																																					
67010000	67010000	0000																																				
67020000	67020000	0000																																				
67030000	67030000	2071			X	X																																
68010000	6801																																					
68020000	68020000	0000																																				
68030000	6803	0000																																				

ALLEGATO II

Specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAGA e al FEASR a decorrere dal 16 ottobre 2011

INTRODUZIONE

Le specifiche tecniche descritte nel presente allegato si applicano all'esercizio finanziario 2011, iniziato il 16 ottobre 2010.

1. Sistema di trasmissione

L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere alla Commissione i file e la relativa documentazione tramite il sistema STATEL/eDAMIS. La Commissione finanzia un'unica installazione di STATEL/eDAMIS per Stato membro. La versione più recente di «eDAMIS client» e maggiori informazioni circa l'impiego di STATEL/eDAMIS vanno caricate dal sito web CIRCA dei fondi agricoli.

2. Struttura dei file

2.1. Lo Stato membro deve creare un record per ogni singola componente dei pagamenti e delle entrate del FEAGA/FEASR. Tali componenti sono le singole voci che costituiscono il pagamento al (l'entrata dal) beneficiario.

2.2. I record devono avere una struttura unidimensionale (flat file). Se i campi (field) contengono più di un valore, sono necessari record distinti contenenti tutti i campi dati. Occorre accertare che non si verifichino doppi conteggi⁽¹⁾.

2.3. Tutte le informazioni inerenti alla stessa categoria di pagamenti o di entrate devono figurare nel medesimo file. Non sono autorizzati file distinti relativi agli stessi pagamenti (ad esempio per gli operatori o le ispezioni, oppure per i dati di base e quelli riguardanti le misure).

2.4. I file devono possedere le seguenti caratteristiche:

- 1) Il primo record del file (riga di intestazione) contiene la descrizione del file. I nomi dei campi iniziano con una «F» seguita dal numero del campo utilizzato nell'allegato I («tabella delle X»). Sono ammessi solo i nomi dei campi che figurano in detto allegato.
- 2) I successivi record del file sono costituiti da dati (righe di dati), nell'ordine indicato nel primo record che descrive la struttura del file.
- 3) I campi sono separati da un «;» (punto e virgola). La riga di intestazione e le righe di dati devono contenere lo stesso numero di punti e virgole. Nelle righe di dati, gli spazi vuoti sono indicati con un doppio punto e virgola («;») all'interno del record e con un unico punto e virgola («;») alla fine del record.
- 4) I record hanno lunghezza variabile. Ogni record si conclude con il codice «CR LF» («Carriage Return — Line Feed») (esadecimale: «0D 0A»). La riga di intestazione non termina mai con un «;». Le righe di dati terminano con un «;» solo se l'ultimo campo è vuoto.
- 5) Il file è in codice ASCII secondo la seguente tabella. Non sono ammessi altri codici (quali EBCDIC, TAR, ZIP, ecc.).

Codice	Stato membro
ISO 8859-1	BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE e GB
ISO 8859-2	CZ, HU, PL, RO, SI e SK
ISO 8859-3	MT
ISO 8859-5	BG
ISO 8859-7	GR e CY
ISO 8859-13	EE, LV e LT

6) Campi numerici:

- a) simbolo del decimale: «.»;
- b) segno («+» o «-») in prima posizione a sinistra, immediatamente seguito dalle cifre. Per i numeri positivi il segno «+» è facoltativo;

⁽¹⁾ Nota: leggere in primo luogo la premessa concernente le «quantità» nel capitolo 5 dell'allegato III.

- c) numero fisso di decimali (i dettagli figurano nell'allegato III);
- d) nessuno spazio intermedio. Nessun separatore o altro segno per le migliaia.
- 7) Campo data: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).
- 8) Codice bilancio (campo F109) nel formato richiesto senza spazi: «99999999999999» (in cui «9» rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9).
- 9) Non sono ammesse virgolette (« ») all'inizio o alla fine dei record. I dati testuali non devono contenere il delimitatore «;».
- 10) Per tutti i campi: nessuno spazio a sinistra delle stringhe, nessuno spazio a destra delle stringhe.
- 11) Un file conforme alla norma si presenterà nel modo seguente (esempio per l'esercizio finanziario 2004):

F100;F101;F106;F107;F108;F109

BE01;154678;+152.50;EUR;20030715;050201011000001

BE01;024578;-1000.00;EUR;20030905;050208031502002

BE01;154985;9999.20;EUR;20030101;050205011100001

BE01;100078;+152.75;EUR;20030331;050208091515002

BE01;215452;+0.50;EUR;20030615;050201011000002 (NB: +0.50 e non +.50)

BE01;123456;21550.15;EUR;20030101;050805013810001

ecc.

(altre righe di dati con campi nel medesimo ordine).

- 2.5. I file di dati con le caratteristiche indicate al punto 2.4 sono trasmessi con il tipo di invio «X-TABLE-DATA» (cfr. «eDAMIS client»).
- 2.6. Il programma che consente di verificare il formato dei file prima del loro invio alla Commissione («WinCheckCsv») è contenuto nel programma di trasmissione dei dati («eDAMIS client»). Gli organismi pagatori sono invitati a caricare il programma di verifica separatamente da CIRCA a fini di convalida off-line.

3. Dichiarazione annuale

- 3.1. L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere un unico file con la dichiarazione annuale per tutti gli organismi pagatori oppure file distinti per ciascun organismo pagatore. Il file recante la dichiarazione annuale deve contenere gli importi totali per organismo pagatore unitamente ai codici bilancio e ai codici valuta per le misure FEAGA e FEASR ⁽¹⁾.
- 3.2. I file devono presentare le caratteristiche descritte al punto 2.4. Ogni riga deve recare i seguenti campi (nell'ordine sotto elencato):
 - a) F100: codice organismo pagatore;
 - b) F109: codice bilancio;
 - c) F106: importo espresso nel codice valuta F107;
 - d) F107: codice valuta.
- 3.3. Un file conforme alla norma si presenterà nel modo seguente (esempio per l'esercizio finanziario 2007):

F100;F109;F106;F107

BE01;050205011100014;218483644.90;EUR

⁽¹⁾ Cfr. articolo 6, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 885/2006.

BE01;050212012003012;29721588.82;EUR

BE01;050212012000022;26099931.75;EUR

BE01;050208031502013;20778423.44;EUR

BE01;050212052040001;16403776.45;EUR

BE01;050405011132001;8123456.45;EUR

ecc. ⁽¹⁾.

- 3.4. I file recanti la dichiarazione annuale vanno inviati tramite STATEL/eDAMIS con il tipo di invio «ANNUAL_DECLARATION».

4. Spiegazione delle differenze

- 4.1. Qualora vi siano differenze tra la dichiarazione annuale e la dichiarazione mensile o trimestrale o i dati della tabella delle X, l'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere un unico file contenente la spiegazione delle differenze per tutti gli organismi pagatori oppure file distinti contenenti la spiegazione delle differenze per ciascun organismo pagatore. Tali file devono spiegare, tramite codici standard, la differenza per codice bilancio tra la dichiarazione annuale e la dichiarazione mensile (T104) o tra la dichiarazione annuale e la dichiarazione trimestrale (SFC2007) o tra la dichiarazione annuale e la somma dei record (Σ F106) dei dati della tabella delle X.

- 4.2. I file devono presentare le caratteristiche descritte al punto 2.4. Ogni riga deve recare i seguenti campi (nell'ordine sotto elencato):

- a) F100: codice organismo pagatore;
- b) F109: codice bilancio;
- c) Exco: codice spiegazione-riconciliazione;
- d) F106: importo della differenza spiegata in EURO.

- 4.3. Il codice spiegazione-riconciliazione deve essere indicato una sola volta per codice bilancio (F109) utilizzando tre caratteri secondo il seguente schema:

Codice FEAGA	A) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (= MENO) alla dichiarazione mensile (T104)]
A01	Errore amministrativo (importi da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario e da accreditare al FEAGA tramite la dichiarazione annuale)
A02	Errore di arrotondamento
A03	Errore di imputazione (dati inseriti in un codice di bilancio errato)
A04	Errore nella linea di separazione (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nel T104)
A05	Errore nella linea di separazione (importo indicato nel T104 ma non nella dichiarazione annuale)
A06	Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)
A07	Rettifica per pagamento tardivo
A08	Errore di massimale (rettifica in quanto la spesa ha superato il massimale)
A09	Compensazione di un importo non recuperabile
A10	Compensazione di un importo non recuperabile (regola del 50/50)
A11	Rettifica per recupero di crediti in sospeso
A12	Rettifica per doppia iscrizione della spesa
A13	Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o comunitario)

⁽¹⁾ I codici bilancio per i quali non sono dichiarate spese non devono figurare nel file della dichiarazione annuale.

A20	Rettifiche di conformità
A21	Adeguamento dei diritti
A22	Modulazione non dichiarata
A23	Rettifiche per tasso di cambio
A90	Ammasso pubblico (eFAUDIT — 13° periodo)
A99	Altro errore
Codice FEASR	B) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (= MENO) alla dichiarazione trimestrale (SFC2007)]
B01	Errore amministrativo (importi in sospeso già recuperati ma non ancora dedotti nelle dichiarazioni trimestrali nel corso del periodo di riferimento e accreditati al FEASR tramite la dichiarazione annuale)
B02	Errore di arrotondamento
B03	Errore di imputazione (dati inseriti in un codice di bilancio errato)
B04	Errore nella linea di separazione (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nella dichiarazione trimestrale)
B05	Errore nella linea di separazione (importo indicato nella dichiarazione trimestrale ma non nella dichiarazione annuale)
B06	Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)
B11	Rettifica per recupero di crediti in sospeso
B12	Rettifica per doppia iscrizione della spesa
B13	Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o comunitario)
B14	Errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione annuale)
B15	Errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione trimestrale)
B16	Differenza dovuta al tasso di cofinanziamento nella dichiarazione trimestrale
B23	Rettifiche del tasso di cambio
B99	Altro errore
Codice della tabella delle X	C) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (= MENO) alla tabella delle X (FEAGA e FEASR)]
C01	Errore amministrativo (importi da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario e da accreditare al FEAGA tramite la dichiarazione annuale)
C02	Errore di arrotondamento
C03	Errore di imputazione (dati inseriti in un codice di bilancio errato)
C04	Errore nella linea di separazione (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nella tabella delle X)
C05	Errore nella linea di separazione (importo indicato nella tabella delle X ma non nella dichiarazione annuale)
C06	Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)
C07	Rettifica per pagamento tardivo nella dichiarazione annuale (DA)
C08	Errore di massimale (rettifica nella DA in quanto la spesa ha superato il massimale)
C09	Compensazione di un importo non recuperabile
C10	Compensazione di un importo non recuperabile (regola del 50/50)
C11	Rettifica per recupero di crediti in sospeso
C12	Rettifica per doppia iscrizione della spesa

C13	Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o comunitario)
C14	FEASR: errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione annuale)
C15	FEASR: errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella tabella delle X)
C20	Rettifiche di conformità
C21	Adeguamento dei diritti
C22	Modulazione non dichiarata
C23	Rettifiche del tasso di cambio
C24	FEAGA — Trattenuta del 25 % sugli importi risultanti dalla condizionalità [articolo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003]
C25	FEAGA — Trattenuta del 20 % sugli importi recuperati a seguito di irregolarità [articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005]
C98	Dati non richiesti della tabella delle X
C99	Altro errore

4.4. Un file conforme alla norma si presenterà nel modo seguente (esempio per l'esercizio finanziario 2008):

F100;F109;Exco;F106

AT01;050207011401006;A03;+505.90

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale supera di 505,90 EUR l'importo (erroneamente) dichiarato nella dichiarazione mensile [tabelle 104].

AT01;050207011403006;A03;-505.90

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale è inferiore di 505,90 EUR all'importo (erroneamente) dichiarato nella dichiarazione mensile [tabelle 104].

AT01;050302180000004;A01;-125.80

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale è inferiore di 125,80 EUR all'importo dichiarato nella dichiarazione mensile [tabelle 104] a causa della rettifica per «errori amministrativi».

AT01;050302270000001;C04;+31.05

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale supera di 31,05 EUR l'importo dichiarato nella tabella delle X a causa di un errore di separazione.

AT01;050302270000001;C05;-81.00

AT01;050405011321001;B02;+3.04

AT01;050405013211001;C15;+3075.07

AT01;050405013211001;B02;-0.80

AT01;050405013211001;C14;-688.23

ecc.

4.5. I file relativi alla «spiegazione delle differenze» vanno inviati tramite STATEL/eDAMIS con il tipo di invio «DIFFERENCE-EXPLANATION».

5. Documentazione (elenco dei codici)

5.1. Qualora siano utilizzati dei codici per i campi, per i quali l'allegato III non impone codici standard, l'organismo di coordinamento dello Stato membro trasmette un elenco di codici per ciascun organismo pagatore tramite STATEL/eDAMIS, al fine di spiegare tutti i codici utilizzati.

- 5.2. Questo elenco di codici può essere redatto come una comune lettera, in cui sono chiaramente indicati l'identità dell'organismo pagatore e il nome o l'unità amministrativa del destinatario.
- 5.3. «eDAMIS client» contiene un tipo di invio specifico per questo tipo di trasmissione tabulare, ossia «CODE-LIST».

6. **Trasferimento di dati**

L'organismo di coordinamento deve trasmettere tutti i file in un unico invio.

Se l'organismo di coordinamento nota che sono stati trasmessi dati falsi o che si è verificato un problema in fase di trasmissione, deve informarne immediatamente la Commissione e specificare tutti i file che contengono informazioni inesatte, chiedendo quindi alla Commissione di sopprimerli. In seguito, per evitare una sovrapposizione di registrazioni informatizzate o di file, l'organismo di coordinamento deve inviare i file corretti per sostituire interamente le informazioni inesatte precedentemente inviate.

ALLEGATO III

«PROMEMORIA»

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

INDICE

Allegato III «Promemoria»	23
1. Dati relativi ai pagamenti	25
1.1. F100: organismo pagatore	25
1.2. F101: numero di riferimento del pagamento	25
1.3. F103: tipo di pagamento	26
1.4. F105: pagamento soggetto a sanzione	26
1.5. F105B: condizionalità: riduzione o esclusione dai pagamenti	26
1.6. F105C: importo in EUR non pagato: riduzione o esclusione dai pagamenti in seguito a controlli amministrativi e/o in loco	26
1.7. F106: importo in EUR	26
1.8. F106A: spesa pubblica in EUR	27
1.9. F107: unità monetaria	27
1.10. F108: data del pagamento	27
1.11. F109: codice bilancio	27
1.12. F110: campagna o periodo	27
2. Dati relativi al beneficiario (richiedente)	27
2.1. F200: codice di identificazione	27
2.2. F201: nome	27
2.3. F202A: indirizzo del richiedente (via e numero)	27
2.4. F202B: indirizzo del richiedente (codice postale internazionale)	27
2.5. F202C: indirizzo del richiedente (città o comune)	27
2.6. F205: azienda situata in regione svantaggiata	27
2.7. F207: regione e sottoregione dello Stato membro	28
2.8. F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio	28
2.9. F221: nome dell'organismo intermedio	28
2.10. F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale)	28
2.11. F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune)	28
3. Dati relativi alla dichiarazione/domanda	28
3.1. F300: numero della dichiarazione/domanda	28
3.2. F300B: data della dichiarazione/domanda	28

3.3.	F301: numero di contratto/progetto (se del caso)	28
3.4.	F304: ufficio responsabile	28
3.5.	F305: numero di certificato/licenza	28
3.6.	F306: data di rilascio del certificato/della licenza	28
3.7.	F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi	29
4.	Dati relativi alla cauzione	29
4.1.	F402: importo della cauzione di trasformazione (diversa dalla cauzione di gara) in EUR	29
5.	Dati relativi al prodotto	29
5.1.	F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale	29
5.2.	F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di capi, ettari, ecc.)	29
5.3.	F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda)	29
5.4.	F508A: superficie indicata nella domanda di pagamento	29
5.5.	F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento	29
5.6.	F509A: superficie dichiarata erronea	30
5.7.	F510: numero di regolamento (CE) e articolo	30
5.8.	F511: tasso di aiuto FEAGA per unità di misura (in EUR)	30
5.9.	F531: titolo alcolometrico volumico totale	30
5.10.	F532: titolo alcolometrico volumico naturale	30
5.11.	F533: zona viticola	30
6.	Dati relativi alle ispezioni	30
6.1.	F600: ispezioni in loco	30
6.2.	F601: data dell'ispezione	31
6.3.	F602: domanda ridotta	31
6.4.	F603: motivi della riduzione	31
7.	Dati relativi ai diritti all'aiuto	31
7.1.	F700: importo del diritto all'aiuto in EUR	31
7.2.	F702: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento	31
7.3.	A) Diritti all'aiuto basati sulla superficie (diritti normali)	32
7.4.	F703: importo del diritto all'aiuto in EUR	32
7.5.	F703A: superficie indicata nella domanda di pagamento	32
7.6.	F703B: superficie determinata	32
7.7.	F703C: superficie non riscontrata	32
7.8.	B) Diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari	32
7.9.	F707: importo del diritto all'aiuto in EUR	32
7.10.	F707A: numero di unità di bestiame (UB) nel periodo di riferimento	32

7.11. F707B: numero di unità di bestiame (UB) dichiarate	32
7.12. F707C: numero di unità di bestiame (UB) determinate	32
8. Dati complementari per le restituzioni all'esportazione	33
8.1. F800: peso netto/quantità	33
8.2. F800B: unità di misura per il campo F800	33
8.3. F801: numero della domanda (restituzioni all'esportazione: DAU)	33
8.4. F802: ufficio doganale di disbrigo delle formalità doganali	33
8.5. F802B: ufficio doganale di uscita	33
8.6. F804: codice di restituzione all'esportazione	33
8.7. F805: codice di destinazione	34
8.8. F808: data della fissazione anticipata	34
8.9. F809: ultimo giorno di validità (fissazione anticipata)	34
8.10. F812: eventuale gara (fissazione anticipata)	34
8.11. F814: data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM-7)	34
8.12. F816: data di accettazione della dichiarazione di esportazione	34
8.13. F816B: data di esportazione dal territorio dell'UE	34
9. (non utilizzato)	34

Osservazione generale: significato dei codici X, A e D utilizzati nell'allegato I:

Tutte le informazioni contrassegnate da «X» o «A» sono obbligatorie.

«X» = dato già compreso nella versione precedente del presente regolamento.

«A» = dato da aggiungere rispetto alla versione precedente del presente regolamento.

«D» = dato da sopprimere rispetto alla versione precedente del presente regolamento.

Qualora una richiesta di dati non sia pertinente in determinate circostanze o per lo Stato membro interessato, indicare un valore nullo (NULL), rappresentato da due punti e virgola consecutivi (;;) nel file in formato CSV, o il valore zero (0.00).

1. Dati relativi ai pagamenti

Premessa: in questa sezione, per «pagamento» si intendono i pagamenti e le entrate del FEAGA e del FEASR.

1.1. F100: organismo pagatore

Formato richiesto: da codificare (cfr. l'elenco aggiornato dei codici F100 in CAP-ED):

<https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/>

1.2. F101: numero di riferimento del pagamento

Serve a rintracciare il pagamento in maniera univoca nella contabilità dell'organismo pagatore. I ritiri effettuati a motivo di aiuti alimentari non vanno considerati vendite di prodotti in regime d'intervento. Nel caso specifico F101 non va compilato.

1.3. F103: tipo di pagamento

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere secondo lo schema riportato nell'elenco seguente:

Codice	Significato
0	Aiuti alimentari
1	Anticipo o pagamento parziale
2	Pagamento finale (primo e unico pagamento o saldo in seguito ad anticipo o pagamento normale della restituzione all'esportazione)
3	Recupero/rimborso (in seguito a sanzione)/rettifica
4	Entrata (non preceduta da anticipo o pagamento finale)
5	Prefinanziamento della restituzione all'esportazione
6	Nessuna operazione finanziaria

1.4. F105: pagamento soggetto a sanzione

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

1.5. F105B: condizionalità: riduzione o esclusione dai pagamenti

Per il FEAGA, il campo F105B deve essere utilizzato al fine di indicare le somme ridotte o escluse (importo negativo) in applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾. Questo importo negativo, in EUR, derivante dal sistema di controllo della condizionalità, deve essere indicato solo una volta per beneficiario di aiuti diretti. Esso si riferisce alla riduzione del 100 % applicata all'agricoltore, cioè senza la trattenuta del 25 % di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Per il FEASR, il campo si riferisce alla spesa pubblica e deve essere utilizzato per indicare le somme ridotte o escluse (importo negativo) in applicazione dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽²⁾. Questo importo negativo, in EUR, derivante dal sistema di controllo della condizionalità, deve essere indicato solo una volta per beneficiario in base ai corrispondenti codici bilancio FEASR.

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.6. F105C: importo in EUR non pagato: riduzione o esclusione dai pagamenti in seguito a controlli amministrativi e/o in loco

Il campo deve essere utilizzato per indicare le somme ridotte o escluse sulla base di controlli amministrativi e/o in loco a norma della regolamentazione nel settore di cui trattasi. Per il FEASR il campo si riferisce alla spesa pubblica. L'importo (negativo) che risulta dai controlli amministrativi e/o in loco deve essere indicato nel campo F105C per ciascuna voce di bilancio per cui si è proceduto a una riduzione/esclusione. Questo importo negativo, in EUR, deve essere indicato solo una volta per beneficiario.

L'importo derivante dalla condizionalità deve essere indicato nel campo F105B e di conseguenza non deve far parte dell'importo (negativo) da indicare nel campo F105C.

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.7. F106: importo in EUR

Importo di ciascun elemento del pagamento in EUR.

Gli importi del campo F106 si riferiscono unicamente alle spese del FEAGA e del FEASR. Le spese nazionali non devono figurare in questa voce.

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

Per il FEAGA, la somma di questi importi (F106) per codice di bilancio (F109) deve corrispondere in linea di massima agli importi dichiarati nella tabella 104.

Per il FEASR, la somma di questi importi (F106) per codice di bilancio (F109) deve corrispondere in linea di massima agli importi calcolati nelle dichiarazioni di spesa trimestrali per lo stesso periodo.

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.8. *F106A: spesa pubblica in EUR*

Importo di qualsiasi partecipazione pubblica al finanziamento di operazioni, a carico del bilancio statale, regionale o locale o del bilancio delle Comunità europee, e di qualsiasi altra spesa analoga.

La somma di questi importi (F106A) per codice di bilancio (F109) deve corrispondere in linea di massima alle spese pubbliche certificate dichiarate nella tabella del FEASR.

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.9. *F107: unità monetaria*

Formato richiesto: EUR

1.10. *F108: data del pagamento*

La data che determina il mese della dichiarazione al FEAGA/FEASR.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

1.11. *F109: codice bilancio*

Per il FEAGA si deve riportare il codice completo del bilancio basato sulle attività, comprendente il titolo, il capitolo, l'articolo, la voce e la sottovoce.

Per la linea 05040501 del bilancio FEASR, le sottovoci devono essere indicate secondo l'allegato IV.

Formato ABB richiesto (senza spazi): «99999999999999», in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Eventuali posizioni vuote devono essere completate con la cifra zero (ad esempio 05020901160 diventa 050209011600000).

1.12. *F110: campagna o periodo*

Per i prodotti in regime d'intervento la Commissione deve sapere a quale campagna appartengono o a quale periodo contingente possono essere attribuiti.

Unicamente per le misure FEASR, il periodo di programmazione deve essere così espresso:

«2007-2013» o «2000-2006».

2. **Dati relativi al beneficiario (richiedente)**

Premessa: i campi F200, F201, F202 A, F202B e F202C devono essere sempre utilizzati per identificare il beneficiario di un pagamento, cioè il beneficiario finale. I campi F220, F221, F222B e F222C possono essere utilizzati soltanto se il pagamento è versato al beneficiario tramite un organismo intermedio.

Il campo F207 è correlato unicamente al campo F200.

2.1. *F200: codice di identificazione*

Codice di identificazione unico e individuale attribuito a ciascun richiedente a livello di Stato membro.

2.2. *F201: nome*

Cognome e nome del richiedente o nome dell'impresa.

2.3. *F202A: indirizzo del richiedente (via e numero)*

2.4. *F202B: indirizzo del richiedente (codice postale internazionale)*

2.5. *F202C: indirizzo del richiedente (città o comune)*

2.6. *F205: azienda situata in regione svantaggiata*

Se si tratta di un aiuto concesso a un'azienda in zona svantaggiata, occorre indicarlo in questo campo.

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

2.7. *F207: regione e sottoregione dello Stato membro*

Il codice della regione e della sottoregione (NUTS 3) è definito dalle attività principali dell'azienda del beneficiario a cui è erogato il pagamento.

Il codice «Extra-Regio» (MSZZZ) dovrebbe pertanto essere indicato solo nei casi in cui non esista un codice NUTS 3.

Formato richiesto: codice NUTS 3 quale indicato nell'elenco dei codici F207 in CAP-ED: <https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/>

2.8. *F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio*

Codice di identificazione unico e individuale attribuito agli organismi intermedi a livello di Stato membro.

Il pagamento è versato al beneficiario tramite l'organismo intermedio, cioè tramite ciascuna delle istituzioni intermedie o direttamente a questo organismo.

2.9. *F221: nome dell'organismo intermedio*

Nome dell'organismo.

2.10. *F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale)*

2.11. *F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune)*

3. **Dati relativi alla dichiarazione/domanda**

3.1. *F300: numero della dichiarazione/domanda*

Serve per rintracciare la dichiarazione/domanda negli archivi degli Stati membri. Deve trattarsi di un numero unico per interventi sui mercati agricoli, aiuti diretti e sviluppo rurale che garantisca l'identificazione chiara del numero della dichiarazione/domanda nel sistema contabile.

3.2. *F300B: data della dichiarazione/domanda*

Data di ricevimento della dichiarazione/domanda da parte dell'organismo pagatore o di uno dei suoi organismi delegati (compresi eventuali uffici regionali o distaccati).

Nel caso di pagamenti nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo, la data della domanda è quella indicata all'articolo 37, lettera b), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione ⁽¹⁾.

Nel caso del sostegno allo sviluppo rurale, per le misure soggette al titolo I del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione ⁽²⁾ la data della dichiarazione si riferisce alla domanda di pagamento di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione. Nel caso delle misure di sostegno allo sviluppo rurale di cui al titolo II di detto regolamento, la data della domanda si riferisce alla domanda di pagamento di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 65/2011.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

3.3. *F301: numero di contratto/progetto (se del caso)*

Per le misure e i programmi del FEASR, a ciascun progetto deve essere attribuito un numero di identificazione unico.

3.4. *F304: ufficio responsabile*

Si tratta dell'ufficio responsabile del controllo amministrativo e dell'autorizzazione dei pagamenti, ad esempio la Regione. Questa informazione è tanto più importante quanto più è decentrata la gestione del regime.

3.5. *F305: numero di certificato/licenza*

«N» = no, se non pertinente.

3.6. *F306: data di rilascio del certificato/della licenza*

Questo campo deve essere compilato se nel campo F305 è indicato un numero di certificato/licenza.

⁽¹⁾ GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 25 del 28.1.2011, pag. 1.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

3.7. *F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi*

Solo se diverso da quello sub F304.

4. **Dati relativi alla cauzione**

4.1. *F402: importo della cauzione di trasformazione (diversa dalla cauzione di gara) in EUR*

In caso di anticipi nel settore vitivinicolo (voce di bilancio 05020908) occorre indicare l'importo della cauzione depositata.

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5. **Dati relativi al prodotto**

Premessa concernente le quantità: di norma, le quantità, le superfici o il numero di animali vanno comunicati solo una volta. In caso di pagamento di un anticipo seguito dal pagamento del saldo, la quantità va indicata nel record dell'anticipo. Ciò vale anche quando l'anticipo e il saldo sono imputati a sottovoci di bilancio diverse (anticipi e saldo). Modifiche di quantità, superfici o numero di animali vanno riportate nei record del saldo o dei pagamenti successivi. Quanto ai recuperi, se l'importo richiesto viene ridotto a causa di quantità, superfici o numero di animali inesatti, la modifica della quantità va indicata con il segno meno.

5.1. *F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale*

Gli Stati membri devono redigere i loro specifici elenchi di codici, che vanno spiegati nella nota esplicativa dei file di pagamento.

Per le misure di sviluppo rurale a carico del bilancio del FEASR (voce di bilancio 05040501), deve essere eventualmente indicato un codice per ciascuna sottomisura attuata (ad esempio, tipo di misura agroambientale).

Per le restituzioni all'esportazione: F500 è richiesto soltanto se F804 contiene ingredienti per i quali è fissata una restituzione all'esportazione. In tal caso, in F500 si deve indicare il codice della merce (di norma il codice NC a otto cifre riportato nella casella 33 del DAU) per i prodotti non compresi nell'allegato I, o il codice prodotto per i prodotti agricoli trasformati finiti.

5.2. *F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di capi, ettari, ecc.)*

Cfr. la premessa alla sezione 5 (dati relativi al prodotto).

Per il settore vitivinicolo, i prodotti ottenuti dopo la distillazione devono essere espressi secondo il titolo alcolometrico.

Per tutti gli altri settori, il quantitativo al quale si riferisce il pagamento deve essere espresso nell'unità prevista nel pertinente regolamento come base per il pagamento del premio.

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

5.3. *F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda)*

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

5.4. *F508A: superficie indicata nella domanda di pagamento*

La superficie cui si riferisce la domanda.

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.5. *F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento*

Cfr. la premessa alla sezione 5 (dati relativi al prodotto).

La superficie per cui è effettuato il pagamento.

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.6. *F509A: superficie dichiarata erronea*

Differenza tra la superficie dichiarata e quella riscontrata. In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.7. *F510: numero di regolamento (CE) e articolo*

Per i prodotti in regime d'intervento, è richiesta la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.8. *F511: tasso di aiuto FEAGA per unità di misura (in EUR)*

Si deve utilizzare il campo F511 se figurano dati in uno dei campi quantitativi richiesti F502, F508B e F800. Il tasso dell'aiuto deve essere espresso nella stessa unità di misura della quantità indicata.

Formato richiesto: 9 9.999999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

L'uso di sei decimali può sembrare insolito, ma alcuni regolamenti, ad esempio il regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio ⁽¹⁾, fissano il premio fino a cinque decimali, anche utilizzando l'euro. Per far fronte ad ogni evenienza, il numero di decimali è stato portato a sei.

5.9. *F531: titolo alcolometrico volumico totale*

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.10. *F532: titolo alcolometrico volumico naturale*

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.11. *F533: zona viticola*

Zona viticola quale definita nell'appendice dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽²⁾.

Formato richiesto: da registrare con uno dei seguenti codici: A, B, CI, CII, CIIIA, CIIIB.

6. **Dati relativi alle ispezioni**

La Commissione deve sapere quante ispezioni sono state effettuate e in quale percentuale tali ispezioni hanno comportato sanzioni. Qualora si riscontri una perdita del 100 % o un recupero del 100 % del premio, nel campo F108 si deve indicare un pagamento «zero», con la data della decisione.

6.1. *F600: ispezioni in loco*

I «controlli in loco» qui menzionati sono quelli a cui si fa riferimento nei pertinenti regolamenti ⁽³⁾. Essi comprendono visite nelle aziende (codice «F» o codice «C»), e/o controlli mediante telerilevamento (codice «T»), nonché i controlli fisici in loco dei prodotti (codice «G»), i controlli di sostituzione (codice «S») e i controlli di sostituzione specifici (codice «U») per le restituzioni all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione (sviluppo rurale).

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (regimi di sostegno diretto).

Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (regimi di sostegno diretto).

Regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione (frutta a guscio).

Regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione (uve secche).

Regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione (restituzioni all'esportazione).

Regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione (fondo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero).

Il campo F601 deve essere compilato solo se F600 indica un'ispezione nell'azienda o un controllo sulla condizionalità («F» o «C»).

Il campo F602 deve essere compilato se F600 indica un controllo in loco («F», «C», «T», «G», «S» o «U»).

Nel caso di più visite concernenti la stessa misura e lo stesso produttore va fatta una sola dichiarazione. Ogni record, che si tratti di un anticipo, di un saldo o di un altro tipo di pagamento, relativo a una determinata ispezione, deve presentare il codice appropriato (cfr. infra) nel campo F600.

I controlli amministrativi ai sensi dei regolamenti succitati (cfr. nota a piè di pagina) non devono essere indicati in F600. Tuttavia le domande che sono state oggetto di sanzioni vanno indicate nel campo F105 (codice «Y») e gli importi ridotti o esclusi vanno indicati nel campo F105C (importo negativo), sia che scaturiscano da un controllo amministrativo che da un controllo in loco.

Formato richiesto: «N» = nessuna ispezione, «F» = ispezione nell'azienda, «C» = controlli sulla condizionalità, «T» = ispezione mediante telerilevamento, «G» = controllo in loco di prodotti, «S» = controllo di sostituzione e «U» = controllo di sostituzione specifico.

Se l'ispezione nell'azienda è associata a un controllo sulla condizionalità e/o a un'ispezione mediante telerilevamento, vanno utilizzati, secondo i casi, i codici corrispondenti «FT», «CT», «CF» o «FTC».

Se l'ispezione nell'azienda è associata a controlli per le restituzioni all'esportazione occorre indicare uno dei corrispondenti codici «GS», «GSU», «GU» o «SU».

6.2. F601: data dell'ispezione

Questo campo deve essere compilato se F600 indica un'ispezione nell'azienda o un controllo sulla condizionalità («F» o «C»). Non occorre invece compilarlo in caso di controlli mediante telerilevamento.

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

6.3. F602: domanda ridotta

Indicare in questo campo se la domanda è stata ridotta in seguito a un'ispezione. Questo campo va completato se in F600 è indicata un'ispezione in loco.

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

6.4. F603: motivi della riduzione

In caso di più motivi, indicare quello che giustifica la sanzione più elevata. Questo campo va completato se domanda è stata ridotta in seguito a un'ispezione in loco.

Formato richiesto: da codificare; i codici vanno spiegati nella lettera di accompagnamento.

7. Dati relativi ai diritti all'aiuto

Premessa:

Per ogni tipo di diritto all'aiuto di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, la Commissione deve conoscere l'importo totale.

Inoltre, la Commissione deve disporre di dati finanziari sugli importi non versati a seguito di controlli amministrativi o in loco (controlli SIGC).

7.1. F700: importo del diritto all'aiuto in EUR

Importo del diritto all'aiuto in EUR, cioè l'importo totale da versare come corrispettivo dei diritti all'aiuto di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, previa esecuzione dei controlli SIGC.

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.2. F702: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento

Per i diritti all'aiuto basati sulla superficie: la superficie per cui è effettuato il pagamento.

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

Se un pagamento è composto di diritti all'aiuto normali e di diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari occorre inserire, a seconda dei casi, le informazioni chieste nelle sezioni A) e B). Se una sezione non è pertinente, inserirvi il valore NULL.

I diritti all'aiuto in seguito indicati sono quelli menzionati nel titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009.

7.3. A) *Diritti all'aiuto basati sulla superficie (diritti normali)*

7.4. F703: *importo del diritto all'aiuto in EUR*

L'importo totale del diritto all'aiuto indicato nella domanda, in EUR.

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.5. F703A: *superficie indicata nella domanda di pagamento*

La superficie «attivata» oggetto della domanda di aiuto. Per i diritti all'aiuto basati sulla superficie, si tratta della superficie «attivata», cioè la superficie massima oggetto di pagamento [cfr. anche articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione ⁽¹⁾].

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.6. F703B: *superficie determinata*

La superficie determinata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.7. F703C: *superficie non riscontrata*

Differenza tra la superficie «attivata» dichiarata nella domanda di aiuto e la superficie riscontrata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.8. B) *Diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari*

7.9. F707: *importo del diritto all'aiuto in EUR*

L'importo totale del diritto all'aiuto indicato nella domanda, in EUR.

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.10. F707A: *numero di unità di bestiame (UB) nel periodo di riferimento*

Rappresenta l'attività agricola esercitata durante il periodo di riferimento, espressa in UB ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.11. F707B: *numero di unità di bestiame (UB) dichiarate*

In questo campo si deve indicare il numero esatto di UB dichiarate per l'anno civile di cui trattasi [articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009].

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.12. F707C: *numero di unità di bestiame (UB) determinate*

Il numero di UB determinato a seguito di controlli amministrativi o in loco intesi a verificare la conformità con l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

⁽¹⁾ GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

8. Dati complementari per le restituzioni all'esportazione

8.1. F800: peso netto/quantità

Cfr. la premessa alla sezione 5 (dati relativi al prodotto).

Il peso o la quantità devono essere espressi nell'unità di misura.

Per i prodotti trasformati (prodotti non compresi nell'allegato I o prodotti agricoli trasformati): indicare la quantità dell'ingrediente ammissibile a restituzione. Se il codice del prodotto (F500) contiene più di un ingrediente ammissibile a restituzione (F804), occorre creare record multipli con gli importi (F106) e le quantità (F800) corrispondenti.

Formato richiesto: + 99 99.99 o - 99 ... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

8.2. F800B: unità di misura per il campo F800

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere secondo la seguente tabella:

Codice	Significato
K	Chilogrammo
L	Litro
P	Pezzo

8.3. F801: numero della domanda (restituzioni all'esportazione: DAU)

Questo dato è tanto più importante quanto più dettagliato è il numero della domanda indicato. Ad esempio, un'estensione del numero della domanda in cui si indichi il numero di ingrediente consentirà di individuare con più precisione i dati relativi alla restituzione all'esportazione.

8.4. F802: ufficio doganale di disbrigo delle formalità doganali

Gli Stati membri devono utilizzare l'elenco degli uffici doganali di transito (EUD) ⁽¹⁾, cioè l'elenco degli uffici autorizzati a effettuare operazioni di transito comunitario/comune. In via eccezionale alcuni uffici doganali potrebbero non essere riportati nell'elenco, che riguarda esclusivamente le operazioni di transito. In questo caso lo Stato membro deve indicare per esteso il nome dell'ufficio doganale.

Formato richiesto: il codice EUD è composto da due lettere che indicano il paese (codice ISO di uno Stato membro) seguite da sei caratteri che contraddistinguono l'ufficio doganale (ad esempio «EE1000EE»).

8.5. F802B: ufficio doganale di uscita

Indicare l'ufficio doganale che certifica che i prodotti per cui è stata chiesta la restituzione hanno lasciato il territorio doganale della Comunità. Gli Stati membri devono utilizzare l'elenco degli uffici doganali di transito (EUD) ⁽¹⁾, cioè l'elenco degli uffici autorizzati a effettuare operazioni di transito comunitario/comune. In via eccezionale alcuni uffici doganali potrebbero non essere riportati nell'elenco, che riguarda esclusivamente le operazioni di transito. In questo caso lo Stato membro deve indicare per esteso il nome dell'ufficio doganale.

Si tratta di un'informazione fondamentale per i revisori con riguardo ai controlli sostitutivi. Tale informazione è disponibile nel documento T5 o in altri documenti equivalenti.

Formato richiesto: il codice EUD è composto da due lettere che indicano il paese (codice ISO di uno Stato membro) seguite da sei caratteri che contraddistinguono l'ufficio doganale (ad esempio «GB000392»).

8.6. F804: codice di restituzione all'esportazione

Nel caso di prodotti agricoli non trasformati, riportare il codice prodotto di dodici cifre per il quale è fissata la restituzione all'esportazione.

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en&redirectionDate=20110330

Nel caso di prodotti trasformati (prodotti non compresi nell'allegato I o prodotti agricoli trasformati), indicare i codici NC degli ingredienti per i quali è fissata la restituzione all'esportazione. In tal caso, in F500 si deve inserire il codice del prodotto finito. Cfr. anche la nota esplicativa al campo F800 in merito alla procedura da seguire ove più ingredienti di un prodotto trasformato siano ammissibili a restituzione.

8.7. *F805: codice di destinazione*

Formato richiesto: «XX», in cui X rappresenta una lettera compresa tra A e Z (codici della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità — cfr. regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione ⁽¹⁾ del 15 ottobre 2001 e successivi aggiornamenti].

A fini di armonizzazione gli Stati membri utilizzeranno anche la categoria «Varie» (codici Q*) della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità. Tale nomenclatura non comprende tutti i casi speciali di restituzione all'esportazione, ma la Commissione non ha bisogno di questo tipo di precisazione. Gli Stati membri convertono pertanto i rispettivi codici nazionali specifici nelle più ampie categorie della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità prima di inviare i loro dati alla Commissione.

8.8. *F808: data della fissazione anticipata*

La data in cui è stato stabilito il tasso della restituzione, se fissato in anticipo.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

8.9. *F809: ultimo giorno di validità (fissazione anticipata)*

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

8.10. *F812: eventuale gara (fissazione anticipata)*

Secondo la procedura stabilita all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 234/2010 della Commissione ⁽²⁾ o una procedura analoga per altri settori. La Commissione deve avere gli estremi del bando di gara.

8.11. *F814: data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM-7)*

Per il settore delle carni bovine: in caso di finanziamento anticipato è richiesto solo il campo F814 (e non anche F816 e F816B); in assenza di finanziamento anticipato sono richiesti i campi F816 e F816B (e non F814).

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

8.12. *F816: data di accettazione della dichiarazione di esportazione*

Data ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione ⁽³⁾.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

8.13. *F816B: data di esportazione dal territorio dell'UE*

Data di esportazione quale indicata nella dichiarazione di esportazione o nel T5. Cfr. anche l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

9. **(non utilizzato)**

⁽¹⁾ GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 72 del 20.3.2010, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

ALLEGATO IV

Struttura dei codici bilancio FEASR (F109)

INTRODUZIONE

La nomenclatura di bilancio contiene un'unica linea di bilancio per il FEASR: «05040501».

Poiché i codici bilancio possono avere fino a quindici cifre, le rimanenti sette cifre servono a designare i programmi e le misure. In questo modo viene agevolato il raffronto dei dati di diverse fonti a livello di esercizio, di organismo pagatore, di misura e di programma.

1. Struttura dei codici bilancio

I codici bilancio devono presentare la seguente struttura:

- le prime otto cifre sono invariabili: «05040501»,
- le tre cifre successive designano la misura, secondo l'elenco accluso,
- la dodicesima cifra può avere i seguenti valori (che aumentano con l'aumentare del tasso di cofinanziamento):
 - 1 regione di non convergenza
 - 2 regione di convergenza
 - 3 regione ultraperiferica
 - 4 modulazione facoltativa
 - 5 contributo supplementare per il Portogallo
 - 6 fondi aggiuntivi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, regione di non convergenza
 - 7 fondi aggiuntivi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, regione di convergenza;
- la tredicesima cifra designa: 0 = programma operativo, oppure 1 = programma di rete,
- le ultime due cifre designano il numero del programma: sono ammesse cifre tra «01» e «99».

2. Esempio

F109 = «050405011132001» sta per: linea di bilancio «05040501» (FEASR), misura «113» (prepensionamento), regione di convergenza («2»), programma operativo («0») e numero di programma «01».

3. Elenco delle misure FEASR

ASSE 1: MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

Codice	Misura
111	Iniziative nel campo della formazione professionale e dell'informazione
112	Insediamiento di giovani agricoltori
113	Prepensionamento
114	Ricorso a servizi di consulenza
115	Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione
121	Ammodernamento delle aziende agricole
122	Accrescimento del valore economico delle foreste
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Codice	Misura
124	Promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale
125	Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
126	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione
131	Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
133	Attività di informazione e di promozione
141	Agricoltura di semisussistenza
142	Associazioni di produttori
143	Prestazione di servizi di consulenza e di divulgazione agricole in Bulgaria e in Romania
144	Aziende in via di ristrutturazione a seguito di una riforma dell'organizzazione comune di mercato

ASSE 2: MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE TRAMITE LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Misura
211	Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane
212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE
214	Pagamenti agroambientali
215	Pagamenti per il benessere degli animali
216	Investimenti non produttivi
221	Primo imboscamento di terreni agricoli
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
223	Primo imboscamento di terreni non agricoli
224	Indennità Natura 2000
225	Pagamenti silvoambientali
226	Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi
227	Investimenti non produttivi

ASSE 3: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Codice	Misura
311	Diversificazione verso attività non agricole
312	Creazione e sviluppo di imprese
313	Incentivazione di attività turistiche
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
331	Formazione e informazione
341	Animazione, acquisizione di competenze e attuazione di strategie di sviluppo locale

ASSE 4: LEADER

Codice	Misura
411	Attuazione di strategie di sviluppo locale – Competitività
412	Attuazione di strategie di sviluppo locale – Ambiente/gestione del territorio
413	Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità di vita/diversificazione
421	Progetti di cooperazione
431	Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)

5: ASSISTENZA TECNICA

Codice	Misura
511	Assistenza tecnica

6: PAGAMENTI DIRETTI COMPLEMENTARI IN BULGARIA E IN ROMANIA

Codice	Misura
611	Pagamenti diretti complementari

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 910/2011 DELLA COMMISSIONE**del 9 settembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AR	33,3
	MK	49,0
	ZZ	41,2
0707 00 05	AR	24,2
	TR	125,0
	ZZ	74,6
0709 90 70	EC	39,5
	TR	123,5
	ZZ	81,5
0805 50 10	AR	68,9
	CL	84,9
	MX	39,8
	TR	66,0
	UY	73,1
	ZA	85,3
	ZZ	69,7
0806 10 10	EG	156,9
	TR	107,6
	ZA	59,8
	ZZ	108,1
0808 10 80	CL	62,8
	CN	78,7
	NZ	111,0
	US	82,4
	ZA	90,7
	ZZ	85,1
0808 20 50	CN	74,4
	TR	113,4
	ZA	152,6
	ZZ	113,5
0809 30	TR	138,7
	ZZ	138,7
0809 40 05	BA	41,6
	KE	58,0
	ZZ	49,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 911/2011 DELLA COMMISSIONE**del 9 settembre 2011****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 902/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 231 dell'8.9.2011, pag. 19.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 10 settembre 2011

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	47,34	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	47,34	0,70
1701 12 10 ⁽¹⁾	47,34	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	47,34	0,40
1701 91 00 ⁽²⁾	54,45	1,13
1701 99 10 ⁽²⁾	54,45	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	54,45	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,54	0,20

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DECISIONI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

dell'8 settembre 2011

relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia

(2011/532/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

sull'adeguatezza di Carl Gustav FERNLUND all'esercizio delle funzioni di giudice della Corte di giustizia,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

Articolo 1

Carl Gustav FERNLUND è nominato giudice alla Corte di giustizia per il periodo compreso tra il 6 ottobre 2011 e il 6 ottobre 2012.

considerando quanto segue:

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(1) A norma degli articoli 5 e 7 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito delle dimissioni di Pernilla LINDH, occorre procedere alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia per la restante durata del mandato di Pernilla LINDH, ossia fino al 6 ottobre 2012.

(2) La candidatura di Carl Gustav FERNLUND è stata proposta per il posto resosi vacante.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2011

(3) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha reso un parere

Il presidente
J. TOMBIŃSKI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI**dell'8 settembre 2011****relativa alla nomina di un giudice del Tribunale**

(2011/533/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

considerando quanto segue:

(1) A norma degli articoli 5 e 7 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito delle dimissioni di Theodore CHIPEV, occorre procedere alla nomina di un giudice del Tribunale per la restante durata del mandato di Theodore CHIPEV, ossia fino al 31 agosto 2013.

(2) La candidatura di Mariyana KANCHEVA è stata proposta per il posto resosi vacante.

(3) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha reso un parere sull'adeguatezza di Mariyana KANCHEVA all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Mariyana KANCHEVA è nominata giudice del Tribunale per il periodo compreso tra il 12 settembre 2011 e il 31 agosto 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2011

Il presidente
J. TOMBIŃSKI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2011

che modifica, adeguandolo al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni di piombo o cadmio

[notificata con il numero C(2011) 6309]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/534/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/95/CE vieta l'uso di piombo e cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 1° luglio 2006.
- (2) La sostituzione del piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti è ancora tecnicamente impossibile. L'uso del piombo in questi materiali deve pertanto essere esentato dal divieto.
- (3) La sostituzione del cadmio in fotoresistori per optocoppiatori analogici utilizzati in apparecchiature audio professionali è ancora tecnicamente impossibile. L'uso del cadmio in questi fotoresistori deve pertanto essere esentato dal divieto. Tale esenzione deve tuttavia essere limitata nel tempo in quanto sono in corso ricerche su tecnologie prive di cadmio ed entro i prossimi tre anni potrebbero essere disponibili soluzioni sostitutive.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/95/CE.

(5) In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato le parti interessate.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2011

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato della direttiva 2002/95/CE è così modificato:

a) è inserito il seguente punto 7 c)-IV:

«7(c)-IV	Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti»	
----------	---	--

b) è aggiunto il seguente punto 40:

«40	Cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori analogici utilizzati in apparecchiature audio professionali	Scade il 31 dicembre 2013»
-----	--	----------------------------

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 133 del 22 maggio 2008)

La rettifica pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 199 del 31 luglio 2010, pag. 40, è soppressa e sostituita dalla seguente:

— nel sommario e a pagina 66, nel titolo della direttiva:

anziché: «Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE»,

leggi: «Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio»;

— a pagina 82, articolo 26:

anziché: «Lo Stato membro che si avvale di una delle opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, ne informa ...»,

leggi: «Lo Stato membro che si avvale di una delle opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 5, lettera f), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, ne informa ...»;

— a pagina 82, articolo 27, paragrafo 2, seconda frase:

anziché: «La Commissione controlla inoltre le ripercussioni che le opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, hanno sul mercato interno e sui consumatori.»

leggi: «La Commissione controlla inoltre le ripercussioni che le opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 5, lettera f), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, hanno sul mercato interno e sui consumatori.»;

— a pagina 87, allegato II, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Costi del credito

Tasso interesse debitore o se applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito	[% — fisso, o — variabile (con l'indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale), — periodi]
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Si tratta del costo totale espresso come tasso annuo effettivo globale dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di raffrontare le varie offerte.</i>	[% Indicare un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso.]
È obbligatorio, per ottenere il credito in generale oppure alle condizioni contrattuali offerte, sottoscrivere: — una polizza assicurativa che garantisca il credito, o — un altro contratto avente ad oggetto un servizio accessorio? <i>Se i costi di tali servizi sono sconosciuti al creditore non sono inclusi nel TAEG.</i>	Sì/no; [se sì, precisare il tipo di assicurazione] Sì/no; [se sì, precisare il tipo di servizio accessorio]

Costi connessi

Se applicabile Spese di gestione di uno o più conti, se necessario per registrare le operazioni di pagamento e i prelievi	
Se applicabile Importo dei costi relativi all'utilizzazione di un mezzo specifico di pagamento (ad esempio una carta di credito)	
Se applicabile Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	
Se applicabile Condizioni alle quali i costi sopraelencati connessi al contratto di credito possono essere modificati	
Se applicabile Obbligo di pagare le spese notarili	
Costi in caso di ritardi di pagamento <i>I mancati pagamenti potrebbero avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio vendita forzata) e rendere più difficile l'ottenimento del credito.</i>	Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore [... (il tasso d'interesse applicabile, le modalità di modifica dello stesso e, se del caso, le penali per inadempimento)].»;

— a pagina 91, allegato III, punto 3, colonna di destra, ultima voce:

anziché: «Per i mancati pagamenti saranno addebitati al consumatore [... (il tasso degli interessi, le modalità di modifica dello stesso e, ove applicabile, le penali per inadempimento)].»,

leggi: «Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore [... (il tasso d'interesse applicabile, le modalità di modifica dello stesso e, se del caso, le penali per inadempimento)].»

Rettificazione del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 175 del 10 luglio 2010)

A pagina 22, allegato II, parte 3, Modello Milk-T/S, punto I.12:

anziché: «Luogo di origine»,

leggi: «Luogo di destinazione».

Rettificazione del regolamento (CE) n. 629/2008 della Commissione, del 2 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 3 luglio 2008)

A pagina 9, al punto 4 dell'allegato:

anziché: «Le noci non sono coperte dal tenore massimo fissato per la frutta.»,

leggi: «La frutta a guscio non è coperta dal tenore massimo fissato per la frutta.»

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

